



COMUNE DI MOMPERONE  
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**ORD. N. 06/2015**

**IL SINDACO**

**Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione di rumori molesti e inutili nonché di comportamenti potenzialmente lesivi della sicurezza urbana : divieto di sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti ed artifici esplodenti in genere.**

**CONSIDERATO**

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi , fuochi artificiali e botti di vario genere,
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga ed a perdere l'orientamento, esponendoli , così , anche al rischio di smarrimento o investimento;
- che analogamente, sono esposti ai medesimi rischi sia la fauna selvatica, in particolare uccelli, che gli animali d'allevamento;
- che lo stesso Codice penale, all'art. 703, dispone che chiunque , senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sua adiacenze , o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco , accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o , in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino ad €. 103,00= . Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte da tale vendita;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 “ Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in legge 24.07.2008, n. 125;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.07.2008, N. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, N. 92;

### ORDINA

- **sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o particolarmente sensibili quali i ricoveri degli animali, è vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio petardi , mortaretti e artifici esplodenti in genere anche se di libera vendita;**
- **da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; sono altresì escluse le cosiddette "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente.**

### DISPONE

**Chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque ) a euro 500,00 (cinquecento).**

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, N. 689.

### FA PRESENTE

Contro il presente provvedimento è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni , termini decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

Copia della presente sarà trasmessa AL Prefetto, per il seguito di competenza, nonché al Comando Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone e al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Alessandria affinché vigilino sul rispetto delle presenti disposizioni , sanzionando a termini di legge eventuali inadempienze.

Momperone, lì 01.06.2015

IL SINDACO  
Penacca Claudio